

Contratto per la fornitura di gas naturale

al PSV

tra

GDF SUEZ Energia Italia S.p.A.

e

XXXXX

(il “Contratto”)

**GDF SUEZ Energia Italia S.p.A.
Business Area Energy Management**

Sede legale e amministrativa: Lungotevere Arnaldo da Brescia 12 - 00196 Roma - Italia
Tel. +39 06 310321 - Fax +39 06 31032665 / +39 06 31032664

www.gdfsuez.it

Capitale sociale Euro 179.238.500,00 i.v. - Iscrizione al Registro Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita IVA n° iscr. Reg. Imprese di Roma 06289781004 - REA n° 958891
Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di GDF SUEZ SA ai sensi dell'art. 2497 bis.

CH

TRA

GDF SUEZ Energia Italia S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GDF SUEZ S.A., con sede legale in Lungotevere Arnaldo da Brescia, 12 - 00196 Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n 06289781004, qui di seguito denominata il "Venditore" o "GSEI" e rappresentata per l'oggetto del presente contratto da, in qualità di, munito di tutti i necessari poteri

E

xxxxx, società [nazionalità] con sede sociale in [indirizzo], Codice Fiscale [xxx] e Partita IVA n° [xxx], qui di seguito denominata l'"Acquirente" o "xxx" e rappresentata per l'oggetto del presente contratto da, in qualità di, munito di tutti i necessari poteri

di seguito anche singolarmente la "Parte" e congiuntamente le "Parti"

PREMESSO CHE:

- a) l'articolo 11.2 del Decreto Legge n. 7 del 31 gennaio 2007, convertito in Legge n. 40 del 24 aprile 2007, prevede che *"le autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 sono subordinate all'obbligo di offerta, presso il mercato regolamentato [...], di una quota del gas importato, definite con decreto dello stesso Ministero in misura rapportata ai volumi complessivamente importati"*;
- b) con decreto del 19 marzo 2008, il Ministero dello Sviluppo Economico ("MSE") ha definito le condizioni e le quantità di gas naturale importato e prodotto da paesi non appartenenti all'Unione Europea che deve essere ceduta sul mercato regolamentato;
- c) l'articolo 3.1 del Decreto del 18 marzo 2010 prevede che dal 10 marzo 2010, le società che importano gas non europeo in Italia hanno l'obbligo di cedere quantità di gas ai sensi del Decreto 2008 del punto b), esclusivamente per mezzo della Piattaforma P-Gas organizzata e gestita da Gestore Mercati Energetici S.p.A. ("GME");
- d) il 23 aprile 2010 il Ministero dello sviluppo economico ha approvato il Regolamento Della Piattaforma Di Negoziazione Per l'Offerta di Gas Naturale (P- Gas);
- e) l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ("AEEG") ha disciplinato con Delibera ARG/Gas n. 20/11 del 16 marzo 2011 le modalità economiche di offerta presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas, in particolare attraverso la Piattaforma P-Gas, di quote del gas naturale non europeo importato all'interno del territorio italiano;
- f) con decreto 23 febbraio 2012, il MSE ha definito le modalità di cessione presso il mercato regolamentato di quote del gas naturale importato da paesi sia appartenenti sia non appartenenti all'Unione Europea sulla base di contratti di durata superiore ad un anno, a seguito di autorizzazioni rilasciate dal MSE stesso in data successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 93/11 ("Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE");

- g) GSEI, in conformità a quanto previsto dalle richiamata normativa, offre ai potenziali offerenti interessati, attraverso la Piattaforma P-Gas, 1.450 lotti annuali di quantità di gas naturale sulla PSV per l'Anno Termico 2013/2014;
- h) Xxx, soggetto abilitato alla negoziazione sulla P-Gas, è risultata aggiudicataria di [xx] lotti di gas naturale che si impegna a ritirare, secondo le modalità e le condizioni di cui al presente Contratto;
- i) GSEI e xxxx hanno entrambe perfezionato un "Contratto per l'utilizzo del sistema per scambi/cessioni di gas al punto di scambio virtuale" con Snam Rete Gas (qui di seguito denominato "Contratto PSV").

**tutto ciò premesso,
le Parti convengono quanto segue:**

ARTICOLO 1: DEFINIZIONI

- Contratto:** è il presente Contratto di fornitura di gas naturale al PSV, compresi tutti gli articoli, le eventuali modifiche, le premesse e gli allegati.
- Controllata o Società del gruppo** sono (a) le società di cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, (b) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante nell'assemblea ordinaria, (c) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa;
- Gas naturale:** si riferisce a qualsiasi idrocarburo o una miscela di idrocarburi e gas non combustibili costituiti principalmente da metano che, quando viene estratto dal sottosuolo della terra allo stato naturale, separatamente o con idrocarburi liquidi, è allo stato gassoso;
- Giorno:** s'intende il periodo di 24 ore consecutive con inizio alle ore 06.00 di ciascun giorno di calendario e termine alle ore 06.00 del giorno di calendario successivo, e il termine "Giornaliero" verrà interpretato di conseguenza;
- Giorno lavorativo:** è un giorno diverso da un sabato, una domenica, un giorno festivo in Italia, un giorno nel quale le istituzioni bancarie non svolgono la loro normale attività commerciale;
- Mese:** si riferisce al periodo di tempo con inizio alle ore 06:00 del primo giorno di un mese di calendario e termine alle ore 06:00 del primo giorno di calendario del mese di calendario seguente; il termine "Mensile" verrà interpretato di conseguenza;
- Punto di consegna:** si riferisce al Punto di Scambio Virtuale (PSV);
- Piattaforma P- Gas:** è la piattaforma elettronica di negoziazione organizzata e gestita da GME per lo scambio di gas naturale, ivi compresa la quota soggetta agli obblighi di cessione da parte degli importatori;
- Trasportatore:** Snam Rete Gas S.p.A.

ARTICOLO 2: OGGETTO

Il Contratto, sottoscritto a seguito di negoziazione sulla Piattaforma P-Gas, ha ad oggetto la vendita al PSV da parte del Venditore all'Acquirente, del quantitativo di gas naturale definito all'articolo 3.1 che segue, per il periodo intercorrente tra le ore 6:00 del 1° ottobre 2013 e le ore 6:00 del 1° ottobre 2014 (di seguito il "Periodo di Fornitura").

ARTICOLO 3: QUANTITÀ CONTRATTUALE

3.1 Quantità contrattuale annuale

Durante il Periodo di fornitura il Venditore renderà disponibile presso il PSV, e l'Acquirente si impegna a ritirare, la Quantità contrattuale annuale ("QCA") pari a:

$$QCA = \dots\dots\dots Gj$$

3.2 Quantità giornaliera

Ciascun Giorno del Periodo di Fornitura, il Venditore renderà disponibile e venderà presso il PSV all'Acquirente che ritirerà e acquisterà, una quantità giornaliera fissa di Gas Naturale ("Quantità giornaliera" o "QG") in conformità ai termini e alle condizioni del presente Contratto.

La QG è pari a:

$$QG = \dots\dots\dots Gj$$

ARTICOLO 4: PREZZO CONTRATTUALE

Il Prezzo (P) di cessione del Gas Naturale è pari a:

$$P = 11,1 \text{ €/Gj}$$

ARTICOLO 5: FATTURAZIONE E PAGAMENTO

- 5.1 Entro e non oltre il decimo (10°) giorno del mese successivo al mese M di fornitura, il Venditore emetterà fattura.
- 5.2 Il pagamento della fattura dovrà avvenire (con data valuta e contabile) entro: i) il 20 del mese successivo a quello di fornitura oppure ii) 10 giorni dal ricevimento della fattura da parte dell'Acquirente, se quest'ultimo termine scade successivamente rispetto a quello indicato alla lettera i). Se la data di scadenza cade in un giorno non lavorativo, la scadenza si intenderà automaticamente spostata al primo giorno lavorativo successivo.
Le fatture si intendono ricevute dall' Acquirente a seguito di trasmissione via e-mail, con esito positivo, da parte del Venditore, agli indirizzi specificati nell'Allegato I.
- 5.3 I pagamenti dovuti ai sensi del presente Contratto dovranno essere effettuati in EURO, mediante bonifico bancario, alle coordinate indicate nell'Allegato I al Contratto. Qualsiasi modifica delle coordinate bancarie dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte.
- 5.4 In caso di ritardato pagamento verranno addebitati all'Acquirente interessi di mora sugli importi fatturati, in misura pari al tasso Euribor 365 con scadenza ad un mese maggiorato di 3 punti percentuali. Per la determinazione di tale tasso si farà riferimento alla Tabella pubblicata dal Quotidiano "Il Sole 24 Ore".

- 5.5 Eventuali contestazioni in ordine agli importi fatturati potranno essere sollevate dall'Acquirente per iscritto nel termine di decadenza di trenta giorni dalla ricezione della fattura, ma non potranno essere motivo di ritardo o sospensione di pagamento, ad eccezione che si fondino su errori manifesti di fatturazione.
- 5.6 Il mancato pagamento degli importi fatturati da parte dell'Acquirente, protrattosi per oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento di apposito sollecito scritto, darà diritto al Venditore di risolvere il presente Contratto ai sensi del successivo articolo 11.
- 5.7 Oltre ai corrispettivi previsti dal presente Contratto saranno a carico dell'Acquirente tutte le tasse, imposte, dazi o oneri applicabili per legge o per disposizione delle autorità competenti dovute in esecuzione del presente Contratto. Qualsiasi variazione e/o introduzione di ulteriori imposte e tasse e/o in sostituzione di quelle attuali e vigenti saranno parimenti poste a carico dell'Acquirente.

ARTICOLO 6: GARANZIA

L'Acquirente si obbliga, a garanzia del puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto, ed anche in vigenza del Contratto stesso, a far rilasciare in favore del Venditore, da primario istituto bancario con rating minimo non inferiore a BBB da S&P e Baa2 da Moody's, una garanzia bancaria pari a 3 mesi di fornitura per un importo pari a euro _____. Detta garanzia dovrà essere autonoma, irrevocabile ed escutibile "a prima richiesta"; la garanzia dovrà inoltre essere conforme al testo di cui all'Allegato II e rilasciata entro quindici giorni dalla firma del Contratto e comunque entro i cinque giorni antecedenti la data di inizio della fornitura (ove tale scadenza risulti precedente rispetto alla prima). La Garanzia dovrà essere valida per un periodo non inferiore all'ultima data di pagamento aumentata di 90 giorni.

Qualora la Garanzia, consegnata dall'Acquirente al Venditore ai sensi del presente articolo venga escussa, in tutto o in parte, dal Venditore nel corso del termine di durata del presente Contratto, l'Acquirente sarà tenuto a ricostituire tempestivamente (e comunque entro e non oltre tre (3) giorni dal ricevimento di apposita richiesta scritta in tal senso da parte del Venditore) la Garanzia fino ad un importo pari all'ammontare di cui sopra.

Il Venditore si riserva il diritto di risolvere il Contratto qualora, scaduti i termini di cui al presente articolo, l'Acquirente non abbia adempiuto ai propri obblighi.

ARTICOLO 7: OBBLIGAZIONI DELLE PARTI – OPERATIVITA' DELLA FORNITURA AL PSV

Il Venditore si impegna a consegnare e l'Acquirente si impegna a ritirare le quantità annuali e giornaliere indicate nell'art. 3.

Le modalità operative per l'emissione delle offerte di vendita ("Transazioni" come definite dal Trasportatore) da parte del Venditore e la successiva accettazione da parte dall'Acquirente saranno quelle previste dalle procedure operative del PSV.

In ogni caso le Parti si impegnano a cooperare in buona fede, affinché i rispettivi obblighi contrattuali vengano soddisfatti e vengano minimizzati eventuali danni o penali della controparte. In particolare: (i) le Parti si informeranno prontamente a vicenda in relazione ad errori o ritardi nell'emissione delle Transazioni; (ii) qualora il Venditore abbia emesso una Transazione oltre i termini concordati, l'Acquirente si impegna a fare quanto possibile per accettare le quantità non consegnate entro il termine ultimo per l'emissione della Transazione ai sensi delle procedure operative del PSV; (iii) qualora il Venditore abbia emesso una Transazione per volumi non corretti e l'Acquirente le abbia erroneamente accettate, le Parti si impegnano a porre prontamente rimedio all'errore, anche attraverso la nomina di volumi incrementali o in riduzione delle quantità pattuite.

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo Forza Maggiore:

- Il Venditore s'impegna ad emettere le Transazioni per le Quantità Giornaliere entro le ore 10,00 del giorno precedente a quello della consegna. Qualora tali Transazioni siano emesse nel rispetto dei tempi stabiliti, il gas oggetto della Transazione è da considerarsi consegnato dal Venditore all'Acquirente.

- L'Acquirente si impegna ad accettare con le modalità previste dalle procedure operative del PSV tali "Transazioni" qualora risultino conformi alla Quantità Giornaliera riportata nel presente Contratto e siano state emesse dal Venditore entro i termini temporali sopra specificati. Rimane inteso che le Transazioni emesse al di fuori dei termini temporali precedentemente stabiliti potranno comunque essere accettate dall'Acquirente.
Qualora l'Acquirente non accetti le transazioni correttamente emesse dal Venditore (*underacceptance*) e le Parti non riescano a raggiungere un accordo per risolvere tale problema, il Venditore avrà diritto ad emettere fattura per le quantità non accettate. Il pagamento di detto importo dovrà essere effettuato dall'Acquirente, secondo le modalità di cui al precedente art. 5, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della fattura. Resta in ogni caso fermo il diritto del Venditore: (i) al risarcimento di ogni spesa e/o costo documentabile sostenuto; (ii) alla risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'art. 11 dello stesso.
- Qualora il Venditore non emetta la transazione entro i termini temporali precedentemente stabiliti e le Parti non raggiungano un accordo per la risoluzione del problema, il gas oggetto di tale transazione verrà ritenuto non consegnato da parte del Venditore e ricorrerà pertanto un'ipotesi di *underdelivery*.
In tale caso, e in ogni altro caso di *underdelivery*, il Venditore sarà tenuto al pagamento all'Acquirente di un importo pari al prodotto delle Quantità Giornaliere non consegnate moltiplicato per il differenziale tra il Prezzo P e il prezzo a cui l'Acquirente, agendo in buona fede, si sia approvvigionato di un volume di gas naturale equivalente alle quantità non consegnate. Il pagamento di detto importo dovrà essere effettuato dal Venditore, secondo le modalità di cui al precedente art. 5, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della fattura.
- Qualora il Venditore emetta una transazione per un quantitativo superiore a quello di cui all'art. 3.2 (*overdelivery*), l'Acquirente ha l'obbligo di rifiutare la Transazione. In tale caso l'Acquirente dovrà comunicare immediatamente al Venditore che la Transazione è stata emessa per un quantitativo superiore a quello pattuito e il Venditore sarà tenuto ad emettere una nuova Transazione entro il termine ultimo per l'accettazione della Transazione da parte dall'Acquirente ai sensi delle procedure operative del PSV. Qualora, successivamente alla comunicazione dell'Acquirente, il Venditore non emetta una nuova Transazione nei predetti termini, si verificherà una ipotesi di *underdelivery* con la conseguente applicazione della relativa penale.

ARTICOLO 8: PROPRIETA' E RISCHIO

Il passaggio della proprietà dal Venditore all'Acquirente e, conseguentemente, i rischi connessi al Gas consegnato e venduto ai sensi del Contratto, avverrà al Punto di consegna.

ARTICOLO 9: QUALITÀ

Il Gas naturale oggetto del Contratto è reso disponibile dal Venditore in conformità ai requisiti di qualità e di pressione prevista dal Trasportatore al Punto di consegna.

ARTICOLO 10: FORZA MAGGIORE

Nel caso in cui una delle Parti non sia in grado di adempiere ad uno o più degli obblighi assunti attraverso il presente Contratto per una causa di Forza Maggiore, la parte inadempiente non sarà responsabile per il mancato adempimento degli stessi obblighi nei limiti e per il periodo in cui tale causa di Forza Maggiore persiste.

E' obbligo della Parte colpita dall'evento di Forza Maggiore darne comunicazione alla controparte tempestivamente, indicando le circostanze e le conseguenze di tale evento, e compiere ogni possibile tentativo per ridurre le perdite economiche proprie e della controparte.

Per "Forza Maggiore" si intende qualunque evento o circostanza inevitabile e non imputabile alle Parti, che sia causa del loro inadempimento e che non avrebbe potuto essere evitato con la dovuta diligenza.

Sono considerati ipotesi di Forza Maggiore, in via esemplificativa ma non esaustiva, i seguenti eventi ove interessino le Parti o il Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale (PSV) di Snam Rete Gas:

- Sabotaggi, guerre, assedi, insurrezioni, tumulti, disordini civili e militari, esplosioni.
- Eventi naturali quali, incendi, frane, fulmini, terremoti, alluvioni, dilavamenti.
- Impedimenti o sospensioni tecniche del Sistema per scambi/cessioni di gas al PSV, che impediscano ad una delle Parti di adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente accordo;
- Leggi di Governo o di pubbliche autorità;
- Eventi di Forza Maggiore riguardanti il Punto di Entrata definito come sopra, che comportino o causano la riduzione delle quantità complessive di Gas Naturale nella disponibilità del Venditore per consegne al Punto di Consegna.

Qualora l'impossibilità totale di adempiere alle proprie obbligazioni derivante dall'evento di Forza Maggiore si protragga per un periodo eccedente 30 (trenta) giorni consecutivi, ciascuna Parte avrà diritto di risolvere senza oneri il presente Contratto, previo preavviso scritto di 7 (sette) giorni ai sensi dell'art. 11.

ARTICOLO 11: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 1454 c.c. è facoltà della Parte non colpita da uno degli eventi di seguito indicati, di risolvere il presente accordo, inviandone semplice dichiarazione scritta all'altra parte, nel caso di:

- inizio di un'azione o di un procedimento per la messa in liquidazione di una delle Parti che non venga ritirata entro 15 (quindici) giorni dalla sua presentazione;
- mancato, tardivo o invalido rilascio o ricostituzione della garanzia ai sensi dell'art. 6;
- mancato pagamento degli importi fatturati ai sensi del presente accordo, eccedente i 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione di apposito sollecito scritto, ai sensi dell'art. 5.6 ;
- mancata accettazione del gas correttamente consegnato;
- protrarsi di un evento di Forza Maggiore per oltre 30 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 10.

Il presente accordo si intenderà altresì automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nell'ipotesi di perdita dei requisiti di idoneità di cui all'art. 13.

ARTICOLO 12: CESSIONE

- 12.1 Le Parti non possono cedere il Contratto o i diritti e obblighi da esso derivanti salvo il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.
- 12.2 L'Acquirente accorda fin da ora la facoltà al Venditore di cedere, totalmente o in parte, qualsiasi diritto o obbligo relativo al presente Contratto, anche senza il previo consenso scritto dell'altra Parte, ad una Controllata o Società del gruppo.

ARTICOLO 13: IDONEITA' DELLE PARTI

La Parte Acquirente dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti e/o le autorizzazioni per poter operare al PSV e di impegnarsi a presentare tutta la documentazione necessaria per la stipula del contratto di trasporto e dell'utilizzo del sistema di scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale (PSV) con Snam Rete Gas.

ARTICOLO 14: COMUNICAZIONI E ELEZIONE DI DOMICILIO

Ogni comunicazione e notificazione relativa al presente Contratto dovrà essere redatta per iscritto e inviata ai seguenti indirizzi.

GDF SUEZ Energia Italia S.p.A. Lungotevere Arnaldo da Brescia 12 00196 Roma	XXX: XXXXX XXXXXX Tel: +XXXXXXXX
--	--

Roberto Ferrari
Telefono: +39 06 3103 2265
indirizzo e-mail: roberto.ferrari@gdfsuez.it

Fax: +xxxxxx
Cell: +xxxxxxxx
e-mail: xxxxxx

ARTICOLO 15: RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano, direttamente o a mezzo di interposte persone, a mantenere riservati i contenuti del presente Contratto, l'esistenza delle relative trattative, nonché qualsiasi altra informazione di cui essi vengano a conoscenza durante le trattative, per tutta la durata del presente Contratto. Ciascuna Parte riconosce all'altra la facoltà di registrare le conversazioni telefoniche effettuate relativamente all'esecuzione del presente accordo e di utilizzare le stesse come elementi di prova.

ARTICOLO 16: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Qualora, a seguito di provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti si renda necessaria l'integrazione dell'accordo e/o la sostituzione di una o più clausole dello stesso, le Parti provvederanno a formulare le conseguenti clausole integrative e/o modificative del presente accordo, entro il termine di 15 (quindici) giorni.

ARTICOLO 17: LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente Contratto è interpretato e regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sulla validità, esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente accordo e che le Parti non riescano a risolvere in via bonaria entro i 45 giorni successivi all'insorgere della divergenza, le Parti, di comune accordo, stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

ARTICOLO 18: DURATA

Il presente Contratto è vincolante per le Parti a far data dalla sua sottoscrizione e sino alla completa esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

ARTICOLO 19: RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

L'Acquirente dichiara e riconosce di essere pienamente informato del contenuto e del significato delle disposizioni contenute nel Codice Etico, nella Carta Etica del Gruppo GDF SUEZ e nel Modello di Organizzazione e Gestione adottato dal Venditore e il cui testo è consultabile presso il sito web www.gdfsuez.it. Copia cartacea di detti documenti è comunque messa a disposizione del Fornitore qualora questi ne faccia richiesta scritta.

L'Acquirente dichiara a tal fine di astenersi dal compiere atti in conflitto di interesse, potenziale o attuale, con il Venditore e/o con società del gruppo GDF SUEZ SA e di aver adottato delle procedure aziendali idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs 231/2001 e si obbliga a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata del presente Contratto.

A tal fine l'Acquirente si rende disponibile a esibire al Venditore tutta la documentazione ritenuta utile da quest'ultimo.


L'inosservanza, anche parziale, delle previsioni contenute nella presente clausola legittimerà il Venditore a risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell' art.1456 del codice civile, previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata contenente l'indicazione dei fatti da cui si desuma l'inosservanza della sopracitata normativa e nel caso in cui sussistano dei procedimenti giudiziari pendenti a carico dell'Acquirente.

ARTICOLO 20: GENERALITÀ

- 20.1 L'eventuale mancato esercizio di un diritto derivante dal Contratto non potrà in nessun caso essere interpretato come rinuncia allo stesso.
- 20.2 Il presente Contratto è redatto in duplice copia.

Roma,

Il Venditore



Charles Hertoghe
Director Energy Management
GDF SUEZ Energia Italia S.p.A.

L'Acquirente

L'Acquirente dichiara espressamente di approvare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile le disposizioni dell'art. 5 (FATTURAZIONE E PAGAMENTO), dell'art.11 (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA), dell'art. 12 (CESSIONE) e dell'art. 17 (LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE).

L'Acquirente



ALLEGATO I
INDIRIZZO DI FATTURAZIONE E COORDINATE BANCARIE

Per il Venditore:

Att.ne Matteo Paganucci
Responsabile Budget Controlling & Back Office

Beneficiario: GDF SUEZ Energia Italia S.p.A.
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
IBAN: IT29 E 01005 03339 000000000305
Codice SWIFT: BNLITRR

Per l'Acquirente:

Att.ne: xxxxxxxxxxx

Beneficiario: xxxxxxxxxxx
IBAN: xxxxxxxxxxx
Codice SWIFT: xxxxxxxxxxx

Le fatture dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi e-mail:

.....

ALLEGATO II
MODELLO DI GARANZIA BANCARIA
[CARTA INTESTATA DEL GARANTE]

Spett.le
GDF SUEZ Energia Italia S.p.A.
Lungotevere Arnaldo da Brescia, 12
00196 Roma

Oggetto : **Garanzia n°** _____

Il/La _____ [Istituto bancario emittente] (di seguito denominato "Garante"), con sede legale in _____,
via/piazza/corso _____ n. ___ in persona di _____ nella sua qualità di _____ ;

PREMESSO CHE

- in data/...../..... è stato stipulato tra con sede legale in,
....., Codice Fiscale e Partita Iva ("l'Acquirente") e GDF SUEZ Energia Italia
S.p.A. ("il Fornitore") con sede legale in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n.12, codice fiscale e partita IVA
n.06289781004, un contratto per la fornitura di gas naturale al PSV per il periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2013
e il 1° ottobre 2014 ("il Contratto");
- il Contratto prevede che l'Acquirente, a garanzia del pagamento dei corrispettivi a suo carico contrattualmente
previsti e del corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto (di seguito le
"Obbligazioni Garantite"), faccia rilasciare in favore del Fornitore, da un primario istituto bancario, una garanzia
bancaria autonoma e a prima richiesta per un importo di euro (euro/.....)
entro 15 (quindici giorni) dalla data di sottoscrizione del Contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

emette la presente garanzia autonoma e a prima richiesta (di seguito la "Garanzia") in favore di GDF SUEZ Energia
Italia S.p.A., secondo i termini e le condizioni qui di seguito indicati.

- 1- Il Garante con la presente Garanzia si obbliga, direttamente e autonomamente, al puntuale soddisfacimento di
tutte le Obbligazioni Garantite, obbligandosi, irrevocabilmente ed incondizionatamente, ogni eccezione
rimossa e senza indugio, a pagare al Fornitore l'importo che quest'ultima indicherà come dovuto, anche a titolo
risarcitorio, entro l'importo complessivo di Euro (euro...../00), a prima e semplice
richiesta scritta della stessa, senza ulteriore avviso e senza bisogno di prova se non di quella costituita dalla
richiesta di pagamento, senza limitazioni o condizioni di alcun tipo e senza possibilità di eccezione alcuna da
parte del Garante e/o dell'Acquirente, anche se determinata da opposizioni giudiziali o stragiudiziali, da
chiunque e a qualsiasi titolo attivate, e nonostante qualsiasi eccezione o opposizione da parte dell'Acquirente o
i suoi aventi causa, nonché indipendentemente dalla efficacia e validità delle Obbligazioni Garantite.

- 2- Il Garante si impegna altresì a rimborsare al Fornitore le somme che dal Fornitore stesso fossero state incassate in pagamento di Obbligazioni Garantite che, a seguito di annullamenti o revoche dei pagamenti stessi, dovessero venire restituite.
- 3- E' escluso il beneficio della preventiva escussione dell'Acquirente e dei suoi aventi causa; in espressa deroga all'art. 1957 del codice civile, la presente Garanzia resterà valida ed efficace senza che il Fornitore sia tenuto ad escutere, in via giudiziale o stragiudiziale, l'Acquirente o i suoi aventi causa.
- 4- La presente Garanzia resterà valida ed efficace anche nel caso di invalidità delle Obbligazioni Garantite e il Garante non potrà opporvi od opporre al Fornitore alcuna eccezione relativa alle suddette Obbligazioni Garantite.
- 5- Il Garante riconosce che alla presente garanzia a prima richiesta non sono applicabili le disposizioni agli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile alle quali tuttavia dichiara di rinunciare espressamente e irrevocabilmente.
- 6- Il Garante, in conseguenza del proprio impegno, si obbliga a versarVi la cifra che sarà da Voi richiesta entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione che effettuerete (a mezzo telefax, raccomandata o telegramma) al seguente indirizzo - Direzione Generale in fax n., beninteso entro il limite massimo di Euro (euro/00), ogni eccezione rimossa e nonostante eventuali opposizioni dell'Acquirente.
- 7- Il Garante espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso ed istanza nei confronti del Fornitore, in relazione alle Obbligazioni Garantite, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso o istanza che l'Acquirente o il Garante possano avere a qualsiasi titolo nei confronti del Fornitore.
- 8- La presente Garanzia sarà valida ed assumerà efficacia a partire dal/...../..... e fino al/...../.....
- 9- Vi impegnate a restituirci l'originale della presente Garanzia alla data di scadenza della stessa, ovvero a fornirci ampia liberatoria.
- 10- La Garanzia è regolata dal diritto italiano. Qualsiasi eventuale controversia concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente garanzia sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Roma.

/TIMBRO E FIRMA

Istituto bancario emittente]

LETTERA DI TRASMISSIONE DELLE CONDIZIONI DI FORNITURA

(ai sensi dell'Articolo 18, commi 18.1, 18.2 e 18.6 del Regolamento P-GAS e della DTF n. 6 P-GAS)

La società GDF SUEZ Energia Italia S.p.A. con sede legale in Lungotevere Arnaldo da Brescia, 12 – 00196 Roma, codice fiscale e partita IVA n. 06289781004, codice operatore 00126, in persona di Charles Hertoghe in qualità di procuratore speciale

TRASMETTE, in allegato alla presente lettera

ai sensi dell'articolo 18, comma 18.1, del Regolamento P-GAS e della DTF n.6 P-GAS, le condizioni di fornitura da applicarsi a:

- Comparto import
 - Prodotti mensili
 - Prodotti Annuali
- Comparto aliquote
 - Prodotti mensili
- Comparto Ex d.lgs. 130/10
 - Prodotti mensili
 - Prodotti semestrali


ai sensi dell'articolo 18, comma 18.2, del Regolamento P-GAS e della DTF n.6 P-GAS, le condizioni di fornitura da applicarsi a:

- Comparto import
 - Prodotti mensili
 - Prodotti Annuali
- Comparto aliquote
 - Prodotti mensili
- Comparto Ex d.lgs. 130/10
 - Prodotti mensili
 - Prodotti semestrali

ai sensi dell'articolo 18, comma 18.6, del Regolamento P-GAS e della DTF n.6 P-GAS, le nuove condizioni di fornitura, che modificano quelle presentate in data, da applicarsi a:

- Comparto import
 - Prodotti mensili
 - Prodotti Annuali
- Comparto aliquote
 - Prodotti mensili
- Comparto Ex d.lgs. 130/10
 - Prodotti mensili
 - Prodotti semestrali

Data. 31/07/2013



Firma

Charles Hertoghe
Direct Management
GDF SUEZ Energia Italia S.p.A.